



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2018/08.09/000067-01

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE MAIRA, NEL CORPO DELLA TRAVERSA ESISTENTE DELLA CENTRALE PASCHERO, NEL COMUNE DI DRONERO (POTENZA COMPLESSIVA INFERIORE A 1000 KW).

PROPONENTE: I.S.D. S.R.L. - VIA RIPOLI, 17 - 12025 DRONERO.

CHIUSURA PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA, ARCHIVIAZIONE ISTANZA E RESTITUZIONE PROGETTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 31.05.2018 con prot. n. 40988, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte dell'Ing. Carlo Simondi, in qualità di legale rappresentante della I.S.D. S.r.l., con sede legale in Via Ripoli n. 17 a Dronero;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio online l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento dal 07 giugno al 23 luglio 2018;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 42819 del 07.06.2018, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "*Impianti di produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 l/s. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla D.G.R. del 26.04.1995 n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 kmq, la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s. Sono comunque esclusi gli impianti destinati all'autoproduzione aventi potenza installata inferiore o uguale a 30 kW-valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta*";

Considerato che:

- alla data del presente provvedimento, da parte dei soggetti interessati, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. ric. n. 54706 del 19.07.2018 il **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo** ha espresso le valutazioni seguenti:
TUTELA PAESAGGISTICA
Considerato che gli tutti gli elementi del progetto ricadono in area oggetto di tutela paesaggistica ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i., art. 142 c. 1 lettera "c" (fascia di rispetto del torrente Maira),

preso atto che nel sito interessato dalle opere in progetto è già presente un impianto - centrale Paschero - con derivazioni e canali in c.a., e considerato che l'intervento in progetto prevede il riadattamento della traversa esistente con la costruzione ex novo di elementi puntuali quali la scala di risalita per l'ittiofauna, l'inserimento della turbina ed elementi accessori per la captazione e la restituzione dell'acqua, con sfruttamento del torrente limitatamente allo sviluppo della traversa esistente, valutato l'impatto delle opere in progetto sulle componenti paesaggistiche, in relazione alla tipologia e alla puntualità dell'intervento, che in linea di massima non risultano essere in contrasto con la conservazione dell'area oggetto di tutela e con gli indirizzi e le direttive del Piano Paesaggistico Regionale, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3/10/2017, anche in relazione alle soluzioni alternative come delineate nello studio di impatto ambientale, questo Ufficio, per quanto di competenza, comunica che non si ravvedono motivazioni ostantive alla realizzazione del progetto.

TUTELA ARCHEOLOGICA

Esaminata la documentazione agli atti di questa Soprintendenza, si è verificato che l'impianto in progetto non ricade in area interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria, né all'interno delle aree a rischio archeologico perimetrate nello strumento urbanistico vigente del Comune di Dronero.

Preso atto che gli interventi di scavo previsti da progetto possono considerarsi minimali e che interessano esclusivamente tratti delle sponde e dell'alveo in corrispondenza della già esistente traversa di sbarramento, e che lo scotico previsto per la realizzazione delle piste per il passaggio dei mezzi e lo stoccaggio temporaneo dei materiali può valutarsi di minima entità e riguarda aree limitrofe a strutture già preesistenti, non si ha motivo di ritenere che gli interventi in tale area possano modificare porzioni del paesaggio antico.

Si valuta pertanto che, per quanto concerne gli aspetti di competenza di questa Soprintendenza, il progetto proposto non necessita di essere assoggettato a procedura di V.I.A.

- con nota prot. ric. n. 55024 del 20.07.2018 la **Città di Dronero**, per quanto di competenza, ha espresso parere favorevole a condizione dell'acquisizione dei seguenti nulla osta e pareri:
 - Verifica della conformità urbanistica del locale gestione quadri elettrici esistente;
 - Autorizzazione idraulica ai sensi dell'art. 96 del Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904 della Regione Piemonte;
 - Autorizzazione paesaggistica in quanto l'intervento ricade in area tutelata ai sensi del D.Lgs 42/2004 s.m.i. relativamente al Torrente Maira;
 - Parere favorevole della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 9 delle N. di A. del PAI.
- con nota prot. ric. n. 55825 del 24.07.2018 la **Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale di Cuneo** ha riscontrato condizioni costituenti motivi ostantivi al rilascio del proprio parere di compatibilità idraulica nonché della conformità delle opere con i dettami del R.D. 25/07/1904 n. 523 ed in particolare:
 - *“il locale turbina non risulta in corpo traversa essendo un corpo di fabbrica emergente oltre le quote massime della traversa esistente (vedi elaborato “12.1 - Piante, sezioni e particolari costruttivi. Situazione esistente e di progetto” Sez C-C situazione esistente e Sez. C-C situazione di progetto);*
 - *il medesimo locale turbina si configura come manufatto di nuova realizzazione posizionato all'interno dell'alveo attivo e pertanto a distanze non conformi a quanto previsto dall'art. 96 lettera f) del R.D. 523/1904;*
 - *il locale turbina insiste su area appartenente al Demanio pubblico dello Stato (Ramo idrico) e pertanto costituisce occupazione di pertinenza soggetta a concessione demaniale temporanea (durata massima 9 anni eventualmente rinnovabile). Per tale motivo su tale area si possono realizzare solo opere precarie;*
 - *nell'elaborato “14 - Planimetria delle aree sondabili” si riportano le risultanze dello studio idrologico-idraulico con individuazione delle aree interessate dalle portate di calcolo Q₂₀*

Q₁₀₀ e Q₂₀₀ nelle situazioni esistenti e di progetto. Si rileva che a valle della sezione n. 7 in sponda destra, per tutti gli scenari considerati, si verifica la condizione di canale derivatore interessato dai fenomeni di piena (vedi sezioni nn. 7, 8, 9 e 10 di elab. 14). Non pare ragionevole che in corrispondenza delle sez. n. 8 e 9 le portate confluiscono in una sezione più ristretta dell'alveo (liberando il canale derivatore esistente) in mancanza di elementi fisici artificiali e/o conformazioni di sponda che facciano confluire le portate in tale sezione."

- con nota prot. n. 57389 del 31.07.2018, **l'ufficio provinciale Acque** ha comunicato al proponente, ai sensi dell'art.10-bis della legge 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di concessione a derivare ex D.P.G.R. 29.07.2003 e s.m.i. n. 6160, presentata in data 31.05.2018.
- L'Ufficio VIA, accertato quanto sopra, in attesa delle eventuali osservazioni o chiarimenti a quanto esposto nelle note dell'ufficio Acque e della Regione Piemonte, con nota prot. n. 58425 del 03.08.2018, ha comunicato al proponente la sospensione del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA in attesa della definizione in via conclusiva della procedura di concessione di derivazione ex D.P.G.R 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i..

Dato atto che:

- con provvedimento n. 3477 del 06.09.2018 il Dirigente del Settore Risorse del Territorio ha disposto il diniego al rilascio della Concessione di derivazione ex D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i. di cui all'istanza del 31.05.2018 della Società I.S.D. S.r.l., intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica n. 6160 dal Torrente Maira nel Comune di Dronero ad uso energetico (produzione di energia elettrica);

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 15 del 31 gennaio 2018 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Atteso che,

- ai fini del presente atto si è provveduto con idonea modalità al rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*";

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Viste le note prot. di ric. n. 54706 del 19.07.2018 del **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo**, prot. ric. n. 55024 del 20.07.2018 della **Città di Dronero**, prot. ric. n. 55825 del 24.07.2018 la **Regione Piemonte Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo**,

Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale di Cuneo, in premessa richiamate.

Vista la nota prot. n. 57389 del 31.07.2018, con cui l'ufficio provinciale Acque comunicava al proponente, ai sensi dell'art.10 bis della legge 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di Concessione a derivare ex D.P.G.R. 29.07.2003 e s.m.i. n. 6160, presentata da parte di codesto proponente, in data 31.05.2018;

Visto il provvedimento dirigenziale n. 3477 del 06.09.2018 di diniego al rilascio della Concessione di derivazione ex D.P.G.R 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i. di cui all'istanza del 31.05.2018 della Società I.S.D. S.r.l., intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica n. 6160 dal Trrente Maira nel Comune di Drner ad uso energetico (produzine di energia elettrica);

Constatato conseguentemente che non sussistono i presupposti per realizzare e mettere in esercizio l'impianto in esame, il prosieguo della procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale si rende del tutto inutile, in quanto si tradurrebbe in un mero aggravio procedimentale, contrario sia al principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) sia al divieto di aggravio del procedimento amministrativo (art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990 e s.m.i.).
Tutto ciò considerato

DISPONE

1. **DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **DI NON PROCEDERE** all'ulteriore corso della procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale relativamente al progetto in epigrafe indicato, presentato in data 31.05.2018 con prot. n. 40988, da parte dell'Ing. Carlo Simondi, in qualità di legale rappresentante della I.S.D. S.r.l., con sede legale in Via Ripoli n. 17 a Dronero, in quanto, non sussistendo i presupposti per realizzare e mettere in esercizio l'impianto in esame, il prosieguo della procedura di Verifica si tradurrebbe in un mero aggravio procedimentale, contrario sia al principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), sia al divieto di aggravio del procedimento amministrativo (art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990 e s.m.i.).
3. **DI ARCHIVIARE**, conseguentemente, l'istanza di avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. e di restituire al proponente il relativo progetto.
4. **DI RENDERE NOTO** il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:
Arch. Patrizia OLIVA
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

